

N. Rg. 4/2024 sub 1



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

La Giudice Antonella Rimondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura **R.G. n. 4/2024 sub 1 per la revoca del Concordato Minore** omologato con sentenza del 16 maggio 2024 su proposta di **LO VALERIA** [REDACTED] (C.F. LOXVLR81S54F839X) titolare della impresa individuale “**Swanky di Lo Valeria**” (P.I. 04324220658), [REDACTED]
[REDACTED];

Con ricorso depositato in data 27 giugno 2023 Valeria Lo, premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione dei rispettivi crediti tramite Concordato Minore ex artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche CCI. La proposta, in particolare, prevedeva la prosecuzione dell’attività di impresa in forma indiretta tramite l’attuale affittuaria società [REDACTED] e la successiva vendita del compendio aziendale.

Con sentenza del 16 maggio 2024 il concordato minore è stato omologato, disponendo che lo stesso fosse eseguito sotto la vigilanza dell’OCC e che le attività di liquidazione fossero svolte nel rispetto dei principi di competitività come richiamati nel piano.

In data 17 ottobre 2025 l’OCC ha presentato istanza di revoca del concordato omologato ex art. 82, II comma CCI, dando che: l’affittuario del ramo aveva regolarmente i canoni mensili d’affitto, pari a euro 530,00 ciascuno, sino al mese di giugno c.a., mentre, al

contrario, non aveva pagato il corrispettivo derivante dall'utilizzo delle merci giacenti in magazzino, prelevate a consumo (l'importo previsto nel piano ammontava a euro 28.000,00, «con impegno al saldo entro il 22.07.2025); la cessione del complesso aziendale al prezzo di euro 105.000 prevista nel piano non si era verificata, atteso che l'asta del 15.10.2025 era andata deserta.

L'OCC ha quindi rilevato che il piano era divenuto inattuabile.

Sentite le parti all'udienza dell'8 gennaio 2026, nel corso della quale non sono state formulate osservazioni o contestazioni alla domanda, si deve ritenere che l'istanza dell'OCC debba essere accolta.

L'art. 82, II comma, CCI consente di revocare la sentenza di omologazione in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia più possibile modificarlo.

La lettura degli atti e le considerazioni espresse dall'OCC inducono a ritenere che il piano concordatario basato sulla prosecuzione dell'attività di impresa in forma indiretta tramite l'affittuaria società [REDACTED] e la successiva vendita del compendio aziendale – non possa più essere eseguito, tenuto conto che l'affittuaria si è resa inadempiente sia nell'adempimento del contratto di affitto, sia all'obbligazione di acquisto dell'azienda per la quale aveva formulato specifico impegno. Neppure a seguito di gara competitiva è stato possibile liquidare l'azienda, non essendosi ricevuta alcuna offerta.

Va altresì escluso che il piano sia modificabile, atteso che la debitrice non ha formulato alcuna proposta di modifica da sottoporre eventualmente al vaglio dei creditori e del tribunale.

Ricorrono dunque i presupposti per revocare l'omologazione del concordato minore.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale *ex art. 80, comma I, CCI*.

Stante l'iscrizione della ricorrente al Registro delle Imprese, va altresì disposta la pubblicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese.

Con separato provvedimento, su richiesta dell'OCC, si provvederà alla liquidazione del compenso.

P.Q.M.

1. revoca l'omologa del Concordato Minore proposto da **LO VALERIA** [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. LOXVLR81S54F839X), titolare della impresa individuale

“Swanky di Lo Valeria”, [REDACTED]

[REDACTED] P. IVA 0432422068;

2. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna, previo opportuno oscuramento da parte dell'OCC dei dati personali della debitrice non necessari alle finalità della procedura, e sia comunicata da parte dell'OCC in forma integrale ai creditori;
3. dispone la pubblicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese;
4. dispone l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo principale e l'archiviazione della relativa procedura di concordato minore.

Bologna, 13 febbraio 2026

La Giudice

Antonella Rimondini